

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016, PER IL SERVIZIO INERENTE LE ATTIVITA' PROPRIE DELLA FIGURA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO), NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA - DURATA 24 MESI – CIG 81324630C6**

## **Le imprese concorrenti sono invitate ad utilizzare la modulistica messa a disposizione della Fondazione IRCCS “Istituto Neurologico Carlo Besta” al fine di evitare aggravii procedurali.**

Sommario

Disciplinare di gara

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Oggetto dell'appalto
- Art. 3 Caratteristiche del servizio
- Art. 4 Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 5 Periodo contrattuale
- Art. 6 Importo a base d'asta
- Art. 7 Criterio di aggiudicazione
- Art. 8 Luogo di esecuzione dell'appalto
- Art. 9 Verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 10 Modalità di partecipazione
- Art. 11 Comunicazioni della procedura
- Art. 12 Requisiti di partecipazione
- Art. 13 Richiesta di informazioni e chiarimenti
- Art. 14 Forma e sottoscrizione dei documenti
- Art. 15 Modalità di formulazione dell'offerta
- Art. 16 Documentazione Amministrativa
- Art. 17 Documentazione tecnica
- Art. 18 Offerta economica
- Art. 19 Esclusione delle offerte
- Art. 20 Disposizioni per RTI e Consorzi
- Art. 21 Avvalimento
- Art. 22 Subappalto
- Art. 23 Documentazione da presentare da parte dell'aggiudicatario
- Art. 24 Stipulazione del contratto
- Art. 25 Spese contrattuali e registrazione
- Art. 26 Variazione dell'entità del servizio
- Art. 27 Inadempienze e penalità
- Art. 28 liquidazione e pagamenti
- Art. 29 Risoluzione di diritto del contratto
- Art. 30 Disdetta del contratto da parte dell'appaltatore
- Art. 31 Diritto di recesso
- Art. 32 Cessione del contratto
- Art. 33 Cessione del credito
- Art. 34 Clausola di salvaguardia
- Art. 35 Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
- Art. 36 Responsabilità inerenti il rilascio di dichiarazioni
- Art. 37 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali
- Art. 38 Codice di comportamento
- Art. 39 Foro competente
- Art. 40 Norme di rinvio
- Art. 40 Disposizioni particolari
- Art. 41 Adesione ex post

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **Art. 1 Premessa**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione dei dati, in seguito per brevità indicato con l'acronimo GDPR.

L'art. 37 del GDPR introduce l'obbligo, a carico in particolare di ogni autorità pubblica, di ogni organismo pubblico e comunque di ogni titolare che tratti su larga scala categorie particolari di dati personali, tra cui i dati relativi alla salute, di designare un Responsabile della protezione dei dati o "data protection officer", in seguito per brevità indicato con l'acronimo DPO.

La Fondazione ha avviato nel corso dell'anno 2018, il percorso di adeguamento alla normativa ed ha individuato un DPO esterno, per intraprendere e dare attuazione ai contenuti del GDPR, garantendone il relativo monitoraggio.

L'aggiudicatario della indicanda gara deve garantire la continuità del servizio senza interruzione alcuna mantenendo uno standard qualitativo ottimale nel pieno rispetto del sopracitato Regolamento (UE) 2016/679.

### **Art. 2 Oggetto dell'appalto**

Il presente disciplinare di gara regola la procedura di affidamento diretto per la sottoscrizione del contratto tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e l'operatore economico aggiudicatario che dovrà assumere l'incarico di DPO, nonché prestare le attività di supporto e formazione in materia di Data Protection in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

L'aggiudicatario si obbliga a svolgere la propria attività nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal presente disciplinare utilizzando i mezzi propri.

### **Art. 3 Caratteristiche del servizio**

Le prestazioni contrattuali si riassumono di seguito:

1. Nomina e svolgimento della funzione di D.P.O.
2. Servizi di consulenza e di supporto normativo, giuridico, amministrativo ed organizzativo al fine di permettere alla Fondazione di dare piena attuazione ai contenuti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali per tutta la durata del contratto.
3. Servizio di supporto metodologico e formativo al fine di rispondere agli obiettivi prefissati dalla normativa ossia la messa in atto di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato in relazione ai rischi che il trattamento dati comporta;
4. elaborazione di un progetto formativo e di attività formativa per i dipendenti della Fondazione;

5. Applicativo informatico per la raccolta, la gestione ed il supporto dei dati relativi alla infrastruttura organizzativa e tecnologica dell'Ente. Il software dovrà gestire in modo strutturato ed organico i processi Aziendali da avviare, agevolare la produzione degli output necessari alla loro realizzazione (informative, lettere etc), fornire modalità di importazione dati da altre fonti quali fogli di lavoro, database aziendali. Esso dovrà avere una interfaccia user-friendly, e dovrà essere basato su tecnologia web, accessibile sulle postazioni dell'Azienda.

## 1. Nomina e svolgimento della funzione di D.P.O.

Al DPO, quale responsabile della protezione dei dati, competono nello specifico i compiti previsti dall'art. 39 del GDPR ed in particolare:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento (Fondazione) nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati. Fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
  - a.1** promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'azienda dedicando almeno 30 ore per la prima annualità contrattuale e almeno 20 ore per la seconda annualità contrattuale a formazione e momenti di incontro, in aula o "sul campo", con i responsabili interni del trattamento e/o con gruppi di dipendenti incaricati del trattamento;
  - a.2** fornire indicazioni operative per il rispetto della normative vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento (Fondazione) in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo. In particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
  - b.1** raccolta di informazioni per individuare i trattamenti di dati personali svolti dalla Fondazione o di futura attivazione, anche attraverso l'esame di documenti aziendali, l'accesso diretto agli uffici ed il confronto con il responsabile aziendale della sicurezza dei dati;
  - b.2** analisi dell'attuale modello organizzativo aziendale ("sistema privacy") e valutazione della sua conformità con il GDPR e con le altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
  - b.3** attività di informazione, consulenza ed indirizzo nei confronti del Titolare. La suddetta attività si esplica anche mediante la formulazione di eventuali proposte di adeguamento del modello organizzativo o mediante la redazione di un nuovo modello;
  - b.4** analisi e verifica della conformità dei trattamenti effettuati relativamente:
    - alla designazione dei responsabili del trattamento, delle persone autorizzate ("incaricati") al trattamento e degli amministratori di sistema; rispetto
    - alle modalità di implementazione dei diritti degli interessati (con particolare attenzione alle modalità in uso per l'informativa ed il consenso);
    - all'adeguatezza delle policy di sicurezza adottate e concretamente attuate;
    - alle modalità di pubblicazione di dati e documenti contenenti dati personali effettuata dall'ATS per le varie finalità previste dalla legge;
    - alle procedure di gestione delle violazioni dei dati.

Per lo svolgimento della verifica di conformità dei trattamenti è richiesto al DPO di dedicare almeno 30 ore annue di attività di Internal Auditing presso le strutture aziendali. Il suddetto numero minimo di ore annuali può essere oggetto di variante migliorativa (in aumento) da proporre in sede di offerta tecnica;

- c) fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA – Data Protection Impact Assessment) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR. In particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
  - c.1 supportare il titolare del trattamento nella individuazione dei casi in cui sia necessario effettuare la DPIA;
  - c.2 fornire indicazioni metodologiche per lo svolgimento delle DPIA ritenute necessarie e collaborare con il titolare alla stesura delle DPIA;
  - c.3 valutare le salvaguardie da applicare, comprese le misure tecniche ed organizzative, per attenuare i rischi per i diritti delle persone interessate;
  - c.4 valutare la correttezza delle DPIA effettuate dal titolare e se le conclusioni raggiunte siano conformi con i requisiti in materia di protezione dei dati;
  - c.5 riesaminare periodicamente le DPIA effettuate e la eventuale necessità di effettuarne di ulteriori.
- d) cooperare con l'autorità di controllo.

Oltre che con l'autorità di controllo il DPO dovrà collaborare e coordinarsi con i DPO eventualmente designati dai responsabili del trattamento che trattano dati per conto della Fondazione.
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, ove necessario, consultazioni relativamente ad altre problematiche nell'ambito della protezione dei dati personali; il DPO dovrà inoltre fungere da punto di contatto per gli interessati;
- f) il DPO dovrà inoltre, ove richiesto dalla Fondazione, partecipare ad incontri con Aria S.p.A. e collaborare con gli uffici della Fondazione nell'attuazione dei piani e progetti regionali di adeguamento al GDPR.

## **2. Servizi di consulenza e di supporto normativo, giuridico, amministrativo ed organizzativi al fine di permettere alla Fondazione di dare piena attuazione ai contenuti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali per tutta la durata del contratto.**

Al DPO compete inoltre sorvegliare l'osservanza della normativa vigente in materia nonché delle politiche del Titolare del trattamento relative alla protezione dei dati personali e sensibili, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo:

- a) nell'ambito della predetta funzione, il DPO dovrà svolgere appositi Audit, sulla base del proprio piano annuale, garantendo la presenza in Fondazione per un numero di giornate sufficienti all'esecuzione di almeno n. 4 audit all'anno di quanto previsto dal piano.
- b) svolgere per conto del titolare/responsabile, almeno 5 valutazioni d'impatto all'anno sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi della lettera c) del punto precedente.

**3. Servizio di supporto metodologico e formativo al fine di rispondere agli obiettivi prefissati dalla normativa ossia la messa in atto di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato in relazione ai rischi che il trattamento dati comporta;**

Al DPO, competono nello specifico i seguenti compiti in ambito di sicurezza:

- a) valutare i rischi e definire le politiche di sicurezza: attività di valutazione, individuazione dei rischi ed attuazione di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e poter dimostrare che i trattamenti siano effettuati conformemente al GDPR;
- b) tenuta ed aggiornamento, per conto del titolare, del Registro delle attività di trattamento, nel rispetto di quanto prevede l'articolo 30 del GDPR, mediante apposito database informatico che consenta di effettuare query e generare report di tutte le informazioni di cui al predetto articolo; Il Registro delle attività di trattamento e degli aggiornamenti che dovessero essere eseguiti dovrà essere reso disponibile in ogni momento al Titolare del trattamento;
- c) consulenza nella stesura/aggiornamento/implementazione della documentazione relativa al sistema aziendale privacy;
- d) definizione di linee guida, misure minime di sicurezza, documenti e/o convenzioni con terze parti per la regolamentazione all'utilizzo dei dati, individuazione di eventuali situazioni di contitolarità, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi di tipo trasversale, nonché aggiornamento o revisione delle clausole contrattuali standard da inserire nei testi dei contratti, degli atti e dei disciplinari di gara;
- e) individuare le azioni correttive tecniche ed organizzative, atte a ridurre i gap e le relative priorità, con particolare riferimento alla sicurezza informatica ed alle misure organizzative e tecniche adeguate da implementare;
- f) effettuare attività di supporto nell'individuazione degli Amministratori di Sistema interni ed esterni, ai sensi del Provvedimento del Garante privacy del 27 novembre 2008 (Misure e accorgimenti, prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema);
- g) effettuare l'analisi del sito web e la predisposizione di una Privacy Policy del sito web aziendale conforme alla normativa e revisione della Cookie Policy;
- h) supportare la Fondazione nella gestione documentale per tutta la documentazione prodotta sulla protezione dei dati, ai fini di esibizione a terzi, in linea con il principio di accountability;
- i) garantire la propria partecipazione nei casi in cui il Titolare coinvolga il DPO in questioni attinenti la protezione dei dati, sin dalla fase di progettazione di dette attività e comunque garantire la propria pronta reperibilità con le modalità specificate nel piano di lavoro.
- j) riferire direttamente alla Direzione Strategica della Fondazione riguardo alle indicazioni e/o raccomandazioni fornite nel quadro delle sue funzioni e fornire il report relativo al livello di conformità al GDPR;
- k) redigere una relazione semestrale delle attività svolte da sottoporre alla Direzione Strategica.

#### **4. elaborazione di un progetto formativo e di attività formativa per i dipendenti della Fondazione**

Al DPO compete la programmazione dell'attività di formazione e di aggiornamento annuale degli operatori, in accordo con la Fondazione, sulle problematiche e la legislazione concernente la materia del trattamento dei dati. Il DPO dovrà presentare in fase di offerta un programma con pianificazione giornate non inferiori a 6 annue.

#### **5. Applicativo informatico per supportare in modo strutturato ed organico la gestione dei processi da avviare e agevolare la produzione degli output necessari (informative, lettere etc)**

A supporto della gestione dei processi il DPO è tenuto e mettere a disposizione e ad implementare un applicativo informatico nel quale dovrà essere trasferita tutta la documentazione di proprietà della Fondazione in materia Privacy già prodotta nel corso degli anni precedenti.

#### **Art. 4 Modalità di esecuzione del servizio**

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. Il DPO designato dovrà presentare al DEC un piano di lavoro che individui puntualmente le attività da realizzare secondo una scala di priorità definita in funzione del grado di rischio e della relativa tempistica attuativa riferita alle scadenze normative da rispettare.

La Fondazione, nella sua veste di titolare del trattamento, assicura che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, in modo da potergli consentire di fornire una consulenza idonea. Ciò in particolare nel caso si verifichi una violazione dei dati (data breach).

Le analisi compiute dal DPO e le azioni correttive o migliorative proposte affinché la Fondazione si adegui al regolamento ed altre normative applicabili devono risultare da documenti scritti.

Il DPO riferisce direttamente al Direttore Generale della Fondazione per tutte le questioni o le decisioni strategiche o ritenute comunque di rilevante importanza. Per la definizione degli aspetti più operativi si rapporterà con il direttore dell'esecuzione del contratto designato dalla Fondazione e, quando necessario, con il "responsabile della sicurezza delle informazioni" aziendale. Al termine del servizio il DPO dovrà redigere una relazione finale sulle attività svolte e sulla attuale situazione in cui si trova la Fondazione rispetto alla attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il DPO deve garantire di poter essere contattato in modo semplice e diretto, oltre che dal titolare e dai suoi dipendenti, dall'autorità di controllo e dagli interessati. A tal fine dovrà mettere a disposizione mezzi idonei e sicuri di comunicazione che consentano un contatto tempestivo, e in ogni caso dovrà mettere a disposizione almeno una linea telefonica e una casella di posta elettronica dedicate ed un modulo di contatto da pubblicare sul sito istituzionale della Fondazione.

La Fondazione provvederà ad inserire nelle informative, a pubblicare sul proprio sito istituzionale e a comunicare all'Autorità di controllo i dati di contatto ed il nominativo del DPO.

Il DPO non deve trovarsi in situazione che potrebbe anche potenzialmente configurare un conflitto di interessi con la Fondazione.

Il Soggetto Aggiudicatario, al fine di una maggior efficienza del servizio erogato in favore della Fondazione dovrà affiancare al DPO un team di collaboratori in grado di completare il profilo professionale del DPO come sopra definito e di svolgere le attività di consulenza e formative previste nel presente Capitolato di gara.

Si specifica che il Soggetto Aggiudicatario deve garantire nel Team specializzato di supporto le competenze giuridiche e informatiche (es. in ambito di sicurezza informatica e cyber risk) oltre che organizzative.

Si specifica, altresì, che ogni singolo componente del team specializzato non deve trovarsi in situazione che potrebbe anche potenzialmente configurare un conflitto di interesse con la Fondazione.

Per garantire le prestazioni previste dal presente articolo e dalle disposizioni in materia, il DPO, pur potendosi avvalere di un team (staff tecnico), funge da contatto principale; per tale ragione è necessaria una chiara ripartizione dei compiti del team.

Il DPO dovrà svolgere il proprio ruolo dedicando alla Fondazione un tempo adeguato rispetto ai compiti assegnati ed utilizzando le risorse umane e strumentali proprie. Al DPO è consentito l'accesso a tutte le strutture aziendali al fine di acquisire notizie, informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dei propri compiti anche mediante interviste al personale.

Sono inoltre richieste le seguenti attività:

- supporto per la corretta gestione e eventuale implementazione di un sistema di videosorveglianza presso le sedi aziendali ai sensi delle disposizioni vigenti;

Per le predette attività deve essere garantita l'assistenza on site, pertanto ciascun concorrente dovrà presentare il proprio piano di lavoro nel quale saranno elencate le attività da svolgere e le relative tempistiche (cronoprogramma).

Al termine del contratto il DPO deve consegnare alla Fondazione il Registro del Data Breach se tenuto in forma cartacea, o tutti i dati contenuti nelle tabelle del database di gestione del registro in un formato di file leggibile mediante applicativi di uso comune.

## **Art. 5 Periodo contrattuale**

Il servizio ha durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di aggiudicazione o altra data successiva che sarà comunicata nella lettera di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà ai sensi dell' art 106 comma 11 del DLgs 50/2016, di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

La Fondazione si riserva, infine la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'art. 63 comma 5) del D. Lgs. 50/2016. La ripetizione del

servizio avrà luogo previa acquisizione da parte dell'UOC Provveditorato Economato, del certificato di regolare esecuzione attestata dal DEC.

In tali casi l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### Art. 6 Importo a base d'asta

L'importo complessivo, posto a base d'asta, per il periodo contrattuale di 24 mesi, è pari ad € 48.000,00 IVA esclusa oltre eventuale ripetizione per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni contrattuali. E' prevista opzione di prosecuzione contrattuale nei termini di legge. Di seguito gli importi:

IMPORTO PRESUNTO CONTRATTO	imponibile	IVA 22%	totale
Importo contratto stipulato a seguito della procedura aperta (24 mesi)			
importo annuo	€ 24.000,00	€ 5.280,00	€ 29.280,00
oneri sicurezza eliminazione interferenze non soggetti a ribasso (annuo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Importo complessivo annuo:</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ 5.280,00</b>	<b>€ 29.280,00</b>
importo 2 anni:	€ 48.000,00	€ 10.560,00	€ 58.560,00
oneri sicurezza eliminazione interferenze non soggetti a ribasso (3 anni)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Importo complessivo 2 anni:</b>	<b>€ 48.000,00</b>	<b>€ 10.560,00</b>	<b>€ 58.560,00</b>
Eventuale proroga tecnica	€12.000,00	€ 2.640,00	€ 14.640,00
Importo contratto a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara (ripetizione 24 mesi)			
importo annuo (comprensivo oneri sicurezza eliminazione interferenze)	€ 24.000,00	€ 5.280,00	€ 29.280,00
<b>importo ulteriori 2 anni (comprensivo oneri sicurezza eliminazione interferenze)</b>	<b>€ 48.000,00</b>	<b>€ 10.560,00</b>	<b>€ 58.560,00</b>
<b>Importo contratto 2 anni (procedura negoziata) + eventuale proroga tecnica + ripetizione del servizio 2 anni</b>	<b>€ 108.000,00</b>	<b>€ 23.760,00</b>	<b>€ 131.760,00</b>

**N.B.** Si precisa che il corrispettivo contrattuale verrà determinato sulla base del prezzo aggiudicato in sede di gara.

**Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull'importo complessivo posto a base d'asta.**

Il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dagli atti di gara nonchè degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente, che dovranno essere indicati specificatamente.

### Art. 7 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti elementi di valutazione e con il punteggio massimo a fianco di ciascuno indicato:

- A) elementi tecnico/qualitativi max punti 70 /100  
 B) elementi economici max punti 30 /100

Il punteggio di cui sopra è, per ciascuno degli elementi di valutazione, così suddiviso:

**A) Elementi tecnico/qualitativi max punti 70/100**

Alle proposte tecnico/qualitative saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri enunciati nella tabella che segue. I concorrenti nella redazione dell'offerta tecnica dovranno fare riferimento alle caratteristiche tecniche del servizio previste nel presente disciplinare relazionando in ordine agli elementi qualitativi sotto descritti. Tutti gli oneri e le spese sostenute dalla concorrente per la presentazione della proposta tecnico/qualitativa saranno a totale carico della stessa concorrente che nulla potrà vantare successivamente all'espletamento della gara.

<b>ELEMENTI QUALITATIVI</b> <b>(vd. Art. 11 Modalità di formulazione dell'offerta e seduta di apertura documentazione - Documentazione Tecnica)</b>	<b>Punteggio MAX 70</b>
1) contratti eseguiti presso IRCCS (Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico) di diritto pubblico o privato	MAX 20 5 punti per ogni contratto di durata non inferiore a 1 anno per un massimo di 20 punti
2) comprovata presenza di più figure professionali specializzate con particolare esperienza in consulenze legali, informatiche e nella tutela dei dati personali, ed evidenza della composizione del Team di supporto al DPO messo a disposizione per lo specifico appalto nonché valutazione dei relativi curricula delle risorse dedicate al contratto	MAX 20 Composizione Team max 10 Curricula risorse dedicate max 10
3) Numero giornate aggiuntive rispetto al minimo previsto (6 giornate annue - vd. art. 3 punto 4 del Disciplinare) per promuovere, attraverso momenti di formazione in aula o "sul campo", la cultura della protezione dei dati all'interno dell'azienda: - 0 giornate aggiuntive 0 punti - 4 giornate aggiuntive per la prima annualità e 2 giornate aggiuntive per la seconda annualità 5 punti - 8 (o più) giornate aggiuntive per la prima annualità e 4 (o più) giornate aggiuntive per la seconda annualità) 10 punti	MAX 10
4) Numero ore previste per effettuare audit presso gli uffici della Fondazione, finalizzati alla verifica della conformità del trattamento dati (30 ore annue - vd. art. 3.1 lettera b4 del presente disciplinare )	MAX 10 1 punto per ogni ora aggiuntiva per anno, fino ad un max di 10 punti
5) Tempi di risposta ai quesiti posti dalla Fondazione (es: verifica contratti, accesso atti, dati e informazioni...ai fini della valutazione tutela della riservatezza dei dati) Max 7 giorni lavorativi 0 punti Max 5 giorni lavorativi 2 punti Max 3 giorni lavorativi 6 punti Max 1 giorni lavorativi 10 punti	MAX 10

**La soglia minima di ammissione alla valutazione economica è pari a 42/70 punti, conseguiti prima della riparametrazione.**

**B) Elementi economici**

**max punti 30/100**

All'offerta più bassa verranno assegnati 30 punti, alle altre offerte il punteggio economico verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$X_i = \frac{P \times C}{P_i}$$

Ove:

X<sub>i</sub> = punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo

P = prezzo complessivo più basso offerto

C = Coefficiente attribuito all'elemento considerato (30 punti)

P<sub>i</sub> = prezzo complessivo offerto dal concorrente *i*-esimo

Non sono ammesse, **a pena di esclusione dalla gara**, offerte in aumento sull'importo a base d'asta.

- L'aggiudicazione provvisoria della gara sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma del punteggio tecnico complessivo e dal punteggio complessivo attribuito alle condizioni economiche.
- Si precisa che
- I calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
- Se le migliori offerte ritenute idonee abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha
- ottenuto il maggior punteggio per la qualità; nel caso in cui le offerte migliori di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo, sia per la qualità, si procederà tramite sorteggio.
- In ossequio al principio di buon andamento e al principio della par condicio fra i concorrenti, ciascun offerente dovrà indicare una sola offerta e non saranno ammesse offerte alternative, pena l'esclusione dalla gara.
- Non saranno ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con un semplice riferimento ad altra offerta, pena l'esclusione dalla gara.
- In ossequio al principio della massima concorrenzialità e comunque nel rispetto della par condicio tra i concorrenti, la Fondazione si riserva la facoltà di invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
- Non è ammessa la contemporanea partecipazione da parte di imprese sia singolarmente che in riunione temporanea con altre e di imprese partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo.
- La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché idonea e conveniente in relazione all'oggetto del contratto.
- La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

- La Fondazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all'aggiudicazione senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti.
- La Fondazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016.
- La Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura per mutate esigenze di servizio e/o motivi di interesse pubblico, senza che dalla mancata aggiudicazione possano derivare pretese o diritti di sorta.
- L'aggiudicazione diverrà definitiva con l'adozione di apposito provvedimento della Fondazione.
- Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario non risponderà al vero, la Fondazione disporrà la revoca dell'aggiudicazione riservandosi fin d'ora la possibilità di affidare la fornitura alla società che segue in graduatoria, addebitando il maggiore costo della fornitura alla ditta esclusa nonché di inoltrare denuncia all'Autorità competente.
- La stipulazione del contratto sarà subordinata all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 33, del D. Lgs. n. 50/2016.
- La Fondazione, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore aggiudicatario della gara, la ripetizione di forniture o servizi complementari ai sensi del comma 3) lettera b., nonché la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi del comma 5) del predetto decreto.

### **Nomina e compiti commissione giudicatrice**

In ottemperanza alle Linee guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, i componenti della commissione giudicatrice (3 o 5 membri) saranno individuati tra esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La commissione sarà nominata con provvedimento deliberativo alla scadenza della presentazione delle offerte e sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche nonché della valutazione delle eventuali offerte ritenute anomale e delle congruità delle stesse. Il Presidente sarà scelto sulla base dei seguenti criteri: settore di competenza, curricula, anni di esperienza maturati o sorteggio.

La commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare; iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, coadiuva il RUP nella valutazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

### **Art. 8 Luogo di esecuzione dell'appalto**

Il servizio dovrà essere reso presso la sede della Fondazione o presso lo Studio dell'aggiudicatario previ accordi con il Dec.

### **Art. 9 Verifica delle offerte anormalmente basse**

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 97 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

### **Art. 10 Modalità di partecipazione**

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel. Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento al documento "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".

I concorrenti sono invitati a connettersi al sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte per la sottomissione delle offerte.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sistema informatico di acquisto della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all'indirizzo [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it), dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.

In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SINTEL.

La Fondazione avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: 800 116 738, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 sabato dalle 8.00 alle 14.00.

### **Art. 11 Comunicazioni della procedura**

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato "**Comunicazioni della procedura**" assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di Sintel.

Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all'indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: Sintel utilizza per le comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata (di seguito anche solo PEC), ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC.

In ogni caso, il Concorrente con la presentazione dell'offerta elegge il proprio domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura.

Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei recapiti del fornitore, a scelta e discrezione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, con le seguenti modalità:

- l'apposita area "**Comunicazioni della procedura**";

- la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione;
- la casella di posta elettronica dichiarata nell'offerta;
- il numero di fax;
- il proprio indirizzo di sede legale.

Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.

Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002.

### **Art. 12 Richiesta di informazioni e chiarimenti**

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Fondazione IRRCS Istituto Neurologico Carlo Besta per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sulla piattaforma Sintel, unitamente ad eventuali precisazioni sulla documentazione di gara.

In considerazione di quanto sopra, si invitano le imprese a voler consultare periodicamente la piattaforma Sintel e il sito della Fondazione.

### **Art. 13 Requisiti di partecipazione**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare e precisamente:

#### **Situazione giuridica:**

1. essere in possesso di Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento.
2. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per attività inerenti l'oggetto del presente appalto.

#### **Capacità economica finanziaria**

I concorrenti dovranno possedere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto relativo all'ultimo triennio 2016-2017-2018 di importo almeno pari alla base d'asta escluso IVA e cioè pari a € 48.000,00 escluso IVA.

#### **Capacità tecnica e professionale**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo biennio il medesimo servizio richiesto a favore di Enti del servizio sanitario nazionale (pubblici e/o privati accreditati).

La comprova del requisito è fornita, mediante dichiarazione dalla quale risulti un elenco delle principali prestazioni effettuate negli ultimi 24 mesi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari.

**In assenza di tali requisiti non si potrà accedere alla successiva fase di apertura della busta tecnica**

#### **Art. 14 Forma e sottoscrizione dei documenti**

- Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.
- Qualsiasi documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal Concorrente in relazione alla presente procedura e alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal Concorrente con la firma digitale.
- Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del Concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale e che la validità del certificato di firma digitale utilizzato sia valido per tutto il periodo di validità dell’offerta.
- Qualora si dovesse caricare più di un documento all’interno di un singolo “campo” della piattaforma, si dovranno comprimere i documenti in un unico file tramite appositi software di compressione dati – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” etc.
- Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Concorrente preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file dovranno essere firmati digitalmente tutti i singoli file in esso contenuti.
- Questa Fondazione potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dagli stessi.
- La falsa dichiarazione comporterà l’applicazione delle sanzioni ex artt. 75 e 76 del DPR 445/2000

#### **Art. 15 Modalità di formulazione dell’offerta**

Per sottomettere l’offerta, i concorrenti dovranno accedere alla sezione “invia offerta” e procedere secondo quanto previsto sulla piattaforma nella documentazione di gara della presente procedura, entro e non oltre il termine perentorio del giorno **27 dicembre 2019 alle ore 12.30** mediante il caricamento su Sintel delle informazioni e dei documenti di seguito indicati.

In particolare, dovrà essere svolta la sequenza di passi procedurali che consentono di predisporre e inviare:

- la Documentazione Amministrativa;
- la Documentazione Tecnica;
- l’Offerta Economica;

Il completamento della procedura di presentazione dell’offerta deve avvenire mediante la funzionalità “Invio offerta” al termine dell’immissione dei dati richiesti nelle varie fasi di predisposizione dell’offerta e del caricamento a Sistema della documentazione richiesta.

La procedura di preparazione ed invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività già eseguite, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta, a pena di irricevibilità della stessa.

I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema; tuttavia, il Sistema consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati, sino al momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf dal Sistema.

Al Concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti richiesti che compongono l'offerta. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o, comunque, fornire i dati dell'offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla presente procedura.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente che vi ha dato causa sarà obbligato al pagamento, in favore della Fondazione della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille della base d'asta.

Il concorrente entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, ha la possibilità di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente sarà escluso dalla gara.

#### **Art. 16 Documentazione amministrativa**

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno compilare, **NELLA SEZIONE "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, tutti i campi ed allegare sulla Piattaforma, pena esclusione la seguente documentazione:

**1) Documento di gara unico europeo (DGUE), (all. 1)**, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 allegato al presente Disciplinare di gara, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della ditta concorrente o da persona abilitata ad impegnare la Società.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, il mandatario, pena l'esclusione dalla gara, dovrà caricare nel sistema:

DGUE compilata firmato digitalmente dal mandatario;

DGUE compilato e firmato digitalmente da ogni impresa mandante;

in caso di RTI già costituito, una scansione del mandato conferito alla mandataria dalle imprese facenti parte del gruppo.

Nel caso di Consorzio Ordinario di concorrenti il DGUE deve essere presentato dal Consorzio medesimo e da ciascuna impresa consorziata. In caso di Consorzio stabile o di Consorzio di cooperative il DGUE deve essere presentato sia dal Consorzio sia dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal Consorzio quale/i esecutrice/i della fornitura.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere riferite a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico (quest'ultimo ove presente), nonché, eventualmente, al procuratore che firma digitalmente il DGUE e/o l'offerta economica.

La dichiarazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere riferita anche a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico (quest'ultimo ove presente) cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione della presente procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Il Concorrente, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, può predisporre un modello proprio, contenente comunque tutte le documentazioni richieste.

In caso di RTI già costituiti copia scannerizzata dell'atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico individuato come mandatario, firmata digitalmente.

In caso di Consorzio stabile, di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi tra imprese artigiane, dichiarazione firmata digitalmente da tutte le imprese costituenti il Consorzio, indicante le consorziate per le quali il Consorzio concorre.

## 2) **Garanzia a corredo dell'offerta**

Il concorrente dovrà inserire copia in formato pdf della documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del **deposito cauzionale provvisorio** pari ad € 960,00 da costituirsi ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società e resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, che attesti la conformità all'originale della documentazione sopracitata.

La cauzione provvisoria sarà restituita, alle ditte soccombenti.

L'importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'art 93 del DLgs 50/2016.

La cauzione potrà essere costituita a scelta dell'offerente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito sul c/c bancario. In tal caso sarà necessario produrre, a pena di esclusione, dichiarazione di un fideiussore dell'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria definitiva in favore della stazione appaltante.
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati ex art. 107 DLgs. 385/93.

Ai sensi dell'art. 93 del DLgs. 50/2016 la garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del DLgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario;
- dovrà avere validità sino a 180 giorni successivi alla data fissata per la ricezione delle offerte.

**Si precisa** che in caso di:

- costituendo R.T.I. la suddetta garanzia dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento e sottoscritta digitalmente da queste ultime con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- costituito R.T.I. la garanzia a corredo dell'offerta dovrà essere intestata all'impresa capogruppo e sottoscritta digitalmente da quest'ultima con l'indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D.lgs. n. 503/2016, dal Consorzio medesimo;
- Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziate con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

3) **Documento con dichiarazione attestante l'impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese** in caso di aggiudicazione firmato digitalmente da ciascuna impresa, specificando le quote percentuali e le attività in capo a tutte le imprese o

mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo firmato digitalmente da quest'ultima. Nel caso di partecipazione in forma individuale dovrà essere inserita sulla piattaforma, nel medesimo campo, la relativa dichiarazione.

- 4) **Documentazione relativa all'avvalimento** - dettagliata al successivo art. 17 - nel caso si ritenga di usufruirne. Il concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno firmare digitalmente i documenti di cui all' art. 89 D. Lgs. 50/2016 di rispettiva competenza. I suddetti documenti firmati digitalmente dovranno essere caricati sulla piattaforma esclusivamente dal concorrente.
- 5) **Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (Duvri)** preliminare debitamente compilato dall'operatore economico partecipante. A tal proposito si precisa che l'aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure idonee per eliminare e, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.  
In caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / GEIE / Consorzio Ordinario di Concorrenti il documento sopraindicato dovrà essere presentato da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative lo stesso deve essere presentato sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale esecutrice/i del servizio.  
In caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa)/GEIE/ Consorzio Ordinario di concorrenti la suddetta dichiarazione deve essere presentata – a pena di esclusione – da ciascuna delle imprese raggruppate. In caso di consorzio la stessa deve essere presentata – a pena di esclusione – sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale/i esecutrice/i del servizio.
- 6) **dichiarazione** dalla quale risulti un elenco dei principali prestazioni effettuati negli ultimi 24 mesi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari.
- 7) **dichiarazione**, da parte del Legale Rappresentante della Ditta, di impegno a tenere un comportamento di correttezza e buona fede in conformità a quanto contenuto nell' “**All 2**” al presente disciplinare;  
In caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa)/GEIE/ Consorzio Ordinario di concorrenti la suddetta dichiarazione deve essere presentata – a pena di esclusione – da ciascuna delle imprese raggruppate. In caso di consorzio la stessa deve essere presentata – a pena di esclusione – sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale/i esecutrice/i del servizio.
- 8) **dichiarazione** del Legale rappresentante della società, al rispetto dei principi espressi nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali “**All 3**”  
In caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti tutte le ditte facenti parte del raggruppamento devono firmare digitalmente il Codice Etico degli Appalti Regionali per accettazione; in caso di consorzio: sia il Consorzio sia la/e impresa/e consorziata/e individuata/e per l'esecuzione del servizio devono firmare digitalmente il Codice Etico degli Appalti Regionali per accettazione.
- 9) **Elenco** delle parti della documentazione amministrativa che il concorrente intende sottrarre al diritto di accesso secondo quanto stabilito dall' art 53 del D. Lgs. n. 50/2016, motivandone il diniego;
- 10) autorizzazione al trattamento dei dati “**All. 4**”;
- 11) Elenco della documentazione amministrativa prodotta.

**Solo per i raggruppamenti temporanei di impresa:**

**12)** dichiarazione in carta semplice (una sola dichiarazione firmata digitalmente da tutte le imprese del raggruppamento) dalla quale risulti la suddivisione delle mansioni fra le singole aziende, specificando pertanto quali tipi di fornitura connessi previsti dall'appalto effettuerà, in caso di aggiudicazione, ogni singola ditta, con indicazione della percentuale dell'appalto eseguita da ciascuna. Tale dichiarazione dovrà contenere, inoltre, l'impegno che le imprese stesse, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, indicandone la ragione sociale, designata quale capogruppo.

### **Art 17. Documentazione tecnica**

La Ditta dovrà inserire obbligatoriamente nel sistema, negli appositi campi disponibili in Sintel al secondo step del percorso guidato "Invia offerta", la documentazione tecnica sottoriportata, che dovrà essere introdotta da un indice completo e corredata da eventuali allegati. Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione tecnica con un numero identificativo, cosicché il seggio di gara possa consultarli in modo agevole.

Ciascun file dovrà essere firmato digitalmente.

L'offerente è tenuto a presentare relazione tecnica/qualitativa descrittiva che evidenzi i servizi offerti conformemente alle richieste della Fondazione previste all'art. 3 del presente Disciplinare dalla quale si evincano anche gli elementi qualitativi previsti all'art. 7.

\*\*\*\*\*

Quanto attestato dalla Ditta con la documentazione trasmessa, in caso di aggiudicazione, costituirà per la Ditta, impegno formale nell'esecuzione del servizio.

La Ditta concorrente dovrà specificare se e quali parti delle indicazioni contenute nell'offerta tecnica presentata siano da ritenersi coperti da diritti di privativa relativi a segreti tecnici e commerciali, e comunque relativi a marchi, brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale. In tal caso, la Fondazione non consentirà l'accesso a tale parte della documentazione se specificatamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata.

\*\*\*\*\*

La documentazione tecnica e tutte le dichiarazioni e relazioni allegate devono essere firmati o siglati in ogni pagina e sottoscritti nell'ultima dalla persona abilitata ad impegnare la Ditta offerente (legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma), mentre le certificazioni dovranno essere presentate in copia conforme all'originale;

In caso di partecipazione in forma singola, a pena di esclusione, la documentazione tecnica, le dichiarazioni, le relazioni e tutti i documenti indicati nel presente articolo, dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti nell'ultima dal legale rappresentante della Ditta offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta amministrativa);

In caso di partecipazione in forma associata, dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti nell'ultima:

dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio, che partecipa alla procedura;

dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

Si ribadisce che tutte le condizioni e gli standard qualitativi specificamente riportati nel disciplinare, nel Capitolato tecnico e negli atti di gara si configurano quali requisiti minimi ed essenziali, ai fini della corretta partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva conseguente contrattualizzazione e costituiscono obbligazioni contrattuali.

In merito alla documentazione sopra richiesta si precisa che:

- non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra procedura di gara o altro diverso contratto;
- tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata o copia resa conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad esclusione dei certificati di qualità o conformità alla normativa vigente, rese da Enti certificatori /Enti Notificati di Paesi stranieri.

L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua straniera.

Il seggio di gara potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere ad effettuare ogni ulteriore verifica e/o richiesta di chiarimenti e integrazione della documentazione prodotta.

Nella documentazione amministrativa e tecnica non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena l'esclusione dalla gara.

Si precisa che gli operatori economici concorrenti che dovessero presentare un progetto riportante false dichiarazioni e/o caratteristiche tecniche non veritiere, o non effettivamente disponibili sul mercato, verranno escluse ai sensi del DPR 445/2000, con conseguente perdita dei benefici connessi.

Si precisa che dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e non le singole cartelle in formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati zip.

In caso di irregolarità formali non compromettenti la par condicio delle ditte concorrenti la Fondazione, potrà invitare le ditte, mediante apposita comunicazione scritta inserita nella funzionalità “Comunicazioni della Procedura” (ovvero anche solo via fax o e-mail), a completare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

### **Art.18 Offerta economica**

L'offerta economica, relativa al lotto per il quale si intende partecipare, dovrà essere caricata direttamente sulla piattaforma Sintel, con le modalità in essa indicate, firmando digitalmente “**l'Allegato 5**”.

Nell'apposito campo “Offerta economica” i concorrenti dovranno indicare l'importo complessivo e l'importo per la ripetizione

La BUSTA ECONOMICA dovrà contenere in un unico file formato “.zip”ovvero”.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione, dovrà essere caricata la seguente documentazione firmata digitalmente:

- A) Il prezzo offerto, (Allegato 5), con due cifre decimali, al ribasso del prezzo posto a base d'asta per l'intera durata del contratto oneri di sicurezza inclusi;

**Non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto all'importo posto a base d'asta, IVA esclusa.**

- B) L'offerta dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva (allegato 5), redatta secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 445/00 del 28/12/00 e s.m.i., sottoscritta digitalmente dal legale Rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l'offerente, con cui la Società attesti l'obbligo all'osservanza delle norme contenute nel presente Disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nell'offerta, precisando che:

- Il prezzo offerto dovrà essere valido per tutta la durata contrattuale;
  - Gli importi dichiarati dovranno essere comprensivi di tutto quanto previsto dal disciplinare di gara e capitolato tecnico, degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente, che dovranno essere indicati specificatamente.
  - In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere o in caso di ricalcolo dei conteggi si considererà valida l'indicazione più favorevole per la Stazione appaltante.
  - In caso di discordanza tra gli importi unitari riportati nel sopra citato elenco e il totale complessivo sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per la Fondazione.
  - Nel caso di documentazione sottoscritta da parte di procuratore del legale rappresentante andrà allegata alla stessa copia, conforme all'originale, della relativa procura.
  - L'offerta dovrà avere una validità di 180 gg. dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
- C) La percentuale di sconto che sarà applicata in caso di prodotti/servizi aggiuntivi/complementari annessi all'oggetto del presente appalto e che potrebbero essere richiesti durante il periodo di esecuzione del contratto.

**N.B.** Il concorrente potrà inserire il giustificativo dei prezzi che concorrono a formare l'importo offerto debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta ai fini delle verifiche di congruità dei prezzi.

La valutazione dell'offerta economica verrà effettuata esclusivamente sulla base del valore complessivo del contratto per l'intera durata contrattuale, espresso fino alla seconda cifra decimale.

L'importo contrattuale complessivo (Iva esclusa) del servizio per l'intero periodo contrattuale che sarà corrisposto al fornitore aggiudicatario sarà comprensivo dei costi della sicurezza per rischi da interferenza.

In conformità all'art. 32, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, ciascun concorrente non potrà presentare più di un'offerta.

Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente rispetto a quanto riportato nel fac-simile (Allegato 5) "schema di offerta economica".

### **Art. 19 Esclusione delle offerte**

Si chiarisce che in conformità a quanto disposto dall'art 94 del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti qualora l'offerta non sia conforme ai requisiti richiesti negli atti di gara, nonché che l'offerta provenga da un soggetto che non risulti escluso ai sensi dell'art 80 e che soddisfi i criteri di cui all'art 83 fissati dalla scrivente amministrazione

Le disposizioni di cui articolo 83, comma 9, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti

in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze

della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di altre situazioni non comprese tra quelle sopra elencate, non si procederà all'esclusione dalla gara, ma alla ditta sarà inviata una richiesta di regolarizzazione della documentazione, entro il termine perentorio di 10 giorni.

In ordine alle disposizioni di cui all'art. 83 comma 9 D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, si procederà secondo i criteri previsti dalla Determina n. 1 del 8 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Pertanto, saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte che incorrano in una o più delle seguenti condizioni:

- mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 da parte dei soggetti ivi previsti;
- mancata sottoscrizione, falsità, omissione delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte dei soggetti ivi previsti;
- mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate;
- incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta (offerta condizionata, espressa in modo indeterminato, parziale o incompleto, contenente riferimento o rinvii ad altre offerte, offerte plurime, mancata corrispondenza tra offerta tecnica/campionatura/offerta economica);
- incertezza assoluta sulla provenienza e difetto di sottoscrizione dell'offerta;
- offerta in aumento rispetto alla base d'asta;
- le offerte recanti all'interno della documentazione amministrativa elementi economici riferibili all'offerta economica presentata.

## **Art. 20 Disposizioni per RTI e Consorzi**

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, pena l'esclusione delle offerte.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: ad essi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia a l'impresa consorziata. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

In caso di RTI e/o Consorzi ordinari di cui all'art. 45 comma 2 lett.d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere riportata l'indicazione delle Imprese a cui sarà demandata l'esecuzione della fornitura in caso di affidamento, specificando le parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché dichiarazione l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato dal modello predisposto allegato al presente disciplinare. Se già costituiti allegare mandato con rappresentanza.

In caso di Consorzio, inoltre, dovrà essere allegato all'interno della Documentazione amministrativa lo statuto e copia dell'atto costitutivo.

## **Requisiti di partecipazione**

### Requisiti di idoneità morale

I Requisiti di idoneità morale del presente disciplinare dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici che parteciperanno alla procedura in forma congiunta.

### Requisiti di capacità tecnica

I requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti cumulativamente dai soggetti componenti dei raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.

A pena di esclusione, i soggetti riuniti in raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari dovranno possedere tali requisiti in misura pari o superiore a quella che nei relativi allegati sarà indicata quale percentuale di esecuzione della prestazione che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere, rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti dell'Amministrazione. E' necessario che la composizione copra complessivamente il 100% della prestazione.

Il Consorzio di Cooperative ed il Consorzio stabile, nel mod. "Dichiarazione di partecipazione Consorzi" - devono dichiarare se intendano svolgere la prestazione in proprio e/o intendano affidarla ad alcune consorziate. Nel caso in cui il Consorzio di Coop. o Consorzio stabile non intendano svolgere direttamente la prestazione, le consorziate indicate quali esecutrici dello stesso dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.

### **Art. 21 Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 l'impresa può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (in tal caso compilare il DGUE per la parte di competenza) da inserirsi tra la documentazione amministrativa.

Non è consentito, a pena di esclusione:

- che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria
- che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti

In tal caso l'impresa concorrente deve uniformarsi a tutto quanto previsto all'art. 89 sopra citato: l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dei concorrenti si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria dovrà compilare, a pena di esclusione, l'allegato 1 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)".

### **Art.22 Subappalto**

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal presente Disciplinare di gara, l'impresa concorrente dovrà indicare le parti della fornitura che si

intendono eventualmente subappaltare a terzi da inserirsi tra la documentazione amministrativa.

La quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale.

### **Art.23 Documentazione da presentare da parte dell'aggiudicatario**

La Fondazione provvederà alle verifiche post-aggiudicazione e alla stipula di apposito contratto con le modalità previste dagli artt. 32 e 33, del D. Lgs. n. 50/2016.

A seguito del provvedimento di aggiudicazione, e prima della stipula del contratto di cui sopra, la ditta risultata aggiudicataria dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione la seguente documentazione in originale o in copia autenticata ai sensi di legge e in competente bollo:

1. deposito cauzionale definitivo, da costituirsi con le modalità stabilite dall'art 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
2. eventuale atto notarile redatto in conformità all'art. 10, comma 4, del D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358, circa la costituzione dell'Associazione Temporanea d'Impresa, qualora presentata in offerta, che dovrà contenere:
  - l'elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
  - l'estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
  - l'oggetto e scopo del raggruppamento che nel caso di specie è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato;
  - l'indicazione dell'impresa capogruppo;
  - l'irrevocabilità e gratuità del mandato;
  - che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti della Fondazione;
  - che la presentazione dell'offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti della Fondazione;
  - che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della Fondazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto della Fondazione di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
  - la suddivisione per quota dell'appalto tra le imprese associate;
  - che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato
3. il nome e cognome, data e luogo di nascita, della persona che sottoscriverà il contratto in caso di aggiudicazione e in base a quale titolo;
4. la documentazione richiesta negli atti di gara,
5. la documentazione relativa agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. modelli per le dichiarazioni previste dal D.lgs 159/2011 in materia di documentazione antimafia;
7. ogni altra documentazione ritenuta utile dalla Fondazione;

La Ditta aggiudicataria deve comunicare tempestivamente alla Fondazione qualsiasi variazione intervenisse nella propria struttura, negli organi tecnici ed amministrativi.

#### **Art. 24 Stipulazione del contratto**

La Fondazione provvederà alle verifiche post-aggiudicazione. Con il provvedimento di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, la ditta risultata aggiudicataria dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione il deposito cauzionale definitivo con le modalità di cui al presente disciplinare.

Qualora l'aggiudicataria si rifiuti di sottoscrivere il contratto, potrà essere disposta la revoca dell'aggiudicazione. L'appalto potrà essere aggiudicato ad altra ditta in base alla graduatoria di gara. Nel caso di revoca dell'aggiudicazione si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e ad addebitarla alla ditta inadempiente con eventuali altri costi sostenuti e/o danni subiti.

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Fondazione il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato dello svolgimento del servizio entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 verranno fatte per iscritto a mezzo pec all'indirizzo pec indicato dal concorrente in sede di offerta, ovvero mediante fax al numero indicato dal concorrente in sede di DGUE.

Il contratto è subordinato alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalla vigente normativa antimafia, dei controlli previsti in materia di dichiarazioni sostitutive delle certificazioni presentate, dalla produzione del certificato di regolarità contributiva di cui all'art. 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e dall'acquisizione da parte dell'Amministrazione, entro il termine stabilito nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione, di tutta la documentazione necessaria.

Ove risulti aggiudicataria una ATI, questa dovrà presentare la documentazione con riferimento a ciascuna Impresa. La stessa ATI dovrà presentare il mandato speciale con rappresentanza e procura.

Qualora risultasse che una o più dichiarazioni della ditta prima classificata non siano veritiere o siano carenti di uno o più documenti richiesti, l'Azienda procederà ad aggiudicare l'appalto alla seconda classificata, ove lo ritenesse conveniente.

Si prevede una durata contrattuale per 24 mesi con avvio del servizio in caso di urgenza, anche nelle more della sottoscrizione del contratto ai sensi della normativa vigente.

Si rinvia al successivo articolo 28 per la fatturazione delle prestazioni rese.

#### **Art.25 Spese contrattuali e registrazione**

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2<sup>a</sup> del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico dell'aggiudicatario.

Le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

#### **Art.26 Variazione dell'entità del servizio**

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà ai sensi dell' art 106 comma 11 del DLgs 50/2016, di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

La Fondazione si riserva, infine la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio per ulteriori 24 mesi ai sensi dell'art. 63 comma 5) del D. Lgs. 50/2016. La ripetizione del servizio avrà luogo previa acquisizione da parte dell'UOC Provveditorato Economato, del certificato di regolare esecuzione attestata dal DEC.

In tali casi l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 27 Inadempienze e penalità**

Fatta salva l'applicazione dell'esecuzione in danno e fatta salva la facoltà da parte della Fondazione di procedere alla risoluzione contrattuale qualora siano state applicate penali di importo superiore al 10% nell'arco dell'intero periodo del servizio per inadempienza agli obblighi contrattuali.

La Fondazione potrà applicare una penale pari a € 150,00/die per inadempimento delle prestazioni previste all'art. 3 del presente disciplinare.

In caso di inadempimento per inosservanza/violazione delle disposizioni del presente capitolato, in relazione all'applicazione delle penali, il Dec trasmetterà nota formale al Rup per avvio del procedimento nella quale saranno indicate le motivazioni e la quantificazione delle penali. Il Rup a sua volta inoltrerà richiesta formale al contraente tramite pec per ricezione di eventuali deduzioni. Il contraente dovrà dare riscontro entro max 7 giorni dalla data di inoltro tramite pec. Il Rup, sentito il parere del Dec, comunicherà al contraente rigetto o accoglimento totale o parziale delle deduzioni. In caso di non accoglimento delle deduzioni verrà formalizzata in via definitiva l'applicazione della penale e l'istruttoria si riterrà conclusa.

In caso d'inadempimento delle disposizioni contrattuali, la Fondazione potrà rivalersi, sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Qualora l'inadempimento permanga, il DEC può riservarsi la facoltà di risolvere il contratto (vedi successivo articolo 26), fermo restando il pagamento delle penali.

La Fondazione, in caso di acquisto in danno presso terzi, è obbligata a darne comunicazione all'aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 giorni.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dalla Fondazione.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza la Fondazione a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Regolamento, dagli atti di gara e del contratto.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Fondazione e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla stazione appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Il DEC verificherà periodicamente la regolarità del contratto con le modalità di cui all'art 108, comma 3 e 4, del D.Lgs 50/2016, producendo relazione dettagliata al RUP mensilmente.

### **Art. 28 Liquidazione e pagamenti**

L'appaltatore emetterà la fattura elettronica trimestralmente all'U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Fondazione, attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della R.L. con il sistema di interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, in ottemperanza al D.M. 3.4.2013 n. 55.

Alla fattura dovrà essere allegata dettagliata rendicontazione delle attività svolte nei tre mesi di riferimento conformemente alle prestazioni individuate negli atti di gara e nell'offerta tecnica.

La Fondazione previa positiva verifica del contenuto tecnico – economico delle fatture e relazione del DEC con apposizione del benestare, effettuerà il pagamento a mezzo mandato a 60 gg. data ricevimento fattura.

Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Denominazione Ente	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA MILANO
Codice Univoco Ufficio	<a href="#">UFY1XU</a>
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	01668320151
Comune dell'ufficio:	Milano
Indirizzo dell'ufficio:	Via Giovanni Celoria, n. 11
CAP dell'ufficio:	20133

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Gli stessi troveranno applicazione previa richiesta scritta da parte dell'impresa, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., per porre fine all'eventuale ritardo.

E' escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero.

In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio, che dovrà continuare sino alla scadenza naturale del contratto da parte della ditta aggiudicataria, la quale non potrà venire meno ai propri impegni, ivi compreso l'addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento.

La Fondazione ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell'appaltatore, decurtando le competenze vantate dall'impresa.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- riferimento dell'ordine e/o data e numero provvedimento di aggiudicazione/presa d'atto, della comunicazione di inizio fornitura, data e atti del contratto se già stipulato;
- l'importo espresso in Euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente -IBAN - Codice CAB – ABI – ecc.);
- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di RTI le fatture verranno liquidate a favore della capogruppo, previa presentazione delle fatture quietanzate intestate alle ditte associate. Il pagamento avverrà in unica soluzione e la relativa fattura potrà essere emessa solo successivamente all'accettazione della fornitura da parte della Fondazione.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Fondazione.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) relativa al presente appalto posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il codice di gara (CIG): 81324630C6

Relativamente all'emissione degli ordini, nel caso in cui durante la vigenza contrattuale dovesse verificarsi per la Fondazione il passaggio al nuovo sistema di emissione degli stessi mediante NECA, la ditta/ditte aggiudicataria dovrà adeguarsi alla nuova modalità operativa.

### **Art. 29 Risoluzione del contratto**

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108 comma 2 del Codice degli Appalti la Fondazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 108 – comma 1 del Codice degli Appalti.

La Fondazione può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall'art 108, commi 3 e 4, del Codice degli Appalti.

La Fondazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:

- a) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura, ove siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità dell'inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
- b) quando a carico dell'Aggiudicatario sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
- c) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di cessione del contratto non autorizzato;
- e) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell'Aggiudicatario in favore dei propri dipendenti;

Ove la stazione appaltante ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte dovrà contestarle per iscritto al fornitore, fissando un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine la Fondazione adotterà le determinazioni ritenute opportune.

Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il fornitore oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che la Fondazione dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento di gara, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

### **Art. 30 Disdetta del contratto da parte dell'appaltatore**

Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la Fondazione tratterà senz'altro, a titolo di penale, il deposito cauzionale ed addebiterà, inoltre, le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

L'aggiudicatario sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R alla stazione appaltante e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.

### **Art. 31 Diritto di recesso**

La Fondazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti rinunciando l'appaltatore, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da un preavviso scritto all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua la verifica della regolarità dei servizi e delle forniture.

Il contratto, dunque, si risolve dopo 20 giorni dalla comunicazione che la Fondazione intende avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell' art 109 del DLgs 50/2016 e dell' art. 1373 c.c..

### **Art. 32 Cessione del contratto**

Secondo quanto previsto dall'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 1 lett. d), del decreto citato.

### **Art. 33 Cessione del credito**

All'Impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione di credito senza parere favorevole della Fondazione ai sensi dell'art. 106, comma 13 D. Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 34 Clausola di salvaguardia**

E' altresì facoltà dell'Amministrazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell'eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti.

Ove la stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.

A tale recesso il fornitore non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

### **Art. 35 Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE**

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è allegata alla presente ( allegato . 4) ed è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.istituto-besta.it](http://www.istituto-besta.it)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Vicolo delle Palle, 25	00186	Roma	Recupero Luigi

### **Art. 36 Responsabilità inerente al rilascio di dichiarazioni**

La sottoscrizione delle dichiarazioni a firma dei legali rappresentanti dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. La Fondazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

### **Art. 37 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali**

La ditta partecipante alla presente procedura si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR 1299 del 30.01.14 allegato al presente Disciplinare (Allegato 3) e recepito dalla Fondazione con Determinazione del Direttore Generale n. 69 del 14.03.14.

Il patto è visionabile altresì sul sito internet [www.istituto-besta.it](http://www.istituto-besta.it)

### **Art. 38 Codice di comportamento**

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Fondazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **Art. 39 Foro competente**

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico e/o del contratto, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al Foro di Milano in via esclusiva.

### **Art. 40 Norme di rinvio**

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento di gara si rinvia alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

### **Art. 41 Disposizioni particolari**

L'Impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare alla Fondazione ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà degli Enti di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

Per i pagamenti la Fondazione si impegna all'osservanza delle disposizioni previste dall'art.3, della L. n. 136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 42 Adesione ex post**

Gli Enti appartenenti al “Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano, potranno aderire alla fornitura delle apparecchiature oggetto di gara, sino alla concorrenza del 100% del valore contrattuale in linea con le regole di sistema, previa autorizzazione formale della Fondazione. Con la sottoscrizione del contratto l'aggiudicataria si rende disponibile ad accettare l'adesione alla forma collettiva di acquisto.

#### **Allegati al Disciplinare**

All. 1 Documento di gara unico europeo (DGUE)

All. 2 Dichiarazione di impegno a tenere un comportamento di correttezza e buona fede

All. 3 Patto di integrità

All. 4 consenso al trattamento dei dati

All. 5 offerta economica